Regolamento disciplinante l'impegno di lavoro e la ripartizione dei compensi tra i legali di ateneo

(emanato con D. R. n. 3452 del 01/04/2005)

INDICE

Art. 1 – Funzioni dei legali di Ateneo
Art. 2 – Impegno di lavoro
Art. 3 – Carichi di lavoro
Art. 4 – Diritti compensi e spese
Art. 5 – Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività forense dei Legali interni dell'Università, in osservanza del combinato disposto dell'art. 33, 2° comma, del CCNL vigente e del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 23/1/1934 n. 36 (Legge professionale degli avvocati) in quanto compatibile

Art. 1 – Funzioni dei Legali di Ateneo

I Legali di Ateneo (o avvocati – dipendenti iscritti nel relativo albo) costituiscono una delle risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi dell'Università. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di “professionisti“ e di “dipendenti” investiti di particolare responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse e svolgono la loro attività in conformità alla normativa, anche deontologica, disciplinante la relativa professione.

Art. 2 – Impegno di lavoro

I Legali di Ateneo sono sottoposti al regime di impegno di lavoro vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 3 – Carichi di lavoro

Il Capo dell'Ufficio Legale dell'Università, nell'ambito dei poteri di coordinamento a lui spettanti, procede alla distribuzione degli affari giudiziari, sulla base di criteri concordati con gli altri legali dell'Ufficio, improntati in ogni caso alla più equa distribuzione degli stessi affari.

Il Capo dell' Ufficio individua, altresì, le unità di personale in servizio sia presso lo stesso Ufficio che presso le altre strutture dell'Amministrazione universitaria che abbiano svolto per ciascun giudizio specifica attività istruttoria, alle quali va destinata una parte delle somme spettanti ai Legali di Ateneo, di cui al successivo art. 4, nella misura massima complessiva del 20% di tali somme.

Sull'intero importo sarà preventivamente detratta un'ulteriore quota del 10% a titolo di spese incamerate dall'Amministrazione, salvo il caso in cui l'Autorità Giudiziaria espressamente determini la misura di tali spese ovvero ricorra l'ipotesi della compensazione di spese e onorari prevista dal successivo art.4, comma IV.

Art. 4 – Diritti compensi e spese

I Legali di Ateneo iscritti all'Albo hanno diritto ai compensi di giudizio per l'attività defensionale svolta in favore dell'Università.

L'importo dei suddetti compensi sarà pari ai minimi tariffari stabiliti per le prestazioni professionali espletate, detratte le quote di cui ai commi 2° e 3° del precedente articolo.

Nei giudizi conclusisi con specifica liquidazione delle competenze legali in favore degli avvocati di questo Ateneo, le stesse, laddove effettivamente recuperate, saranno corrisposte nella misura stabilita nei provvedimenti giudiziari, sempre con le detrazioni di cui all'art. 3.

Nei giudizi conclusisi favorevolmente per l'Amministrazione Universitaria, con sentenza passata in giudicato, con previsione di compensazione di spese e onorari, i compensi e diritti, con esclusione dell'importo fisso per spese generali, da attribuirsi ai Legali di Ateneo e i compensi spettanti ai soggetti di cui al prefato art. 3 saranno corrisposti ridotti di una quota complessiva del 50%. Negli stessi giudizi, in assenza di specifica liquidazione delle competenze legali da parte del Giudice adito, come anche in tutti i casi di compensazione, nonché nelle ipotesi di soluzione transattiva in sede giudiziale delle controversie, i Legali di Ateneo producono all'Amministrazione Universitaria apposita nota specifica dei diritti e dei compensi spettanti, redatta in conformità delle tariffe professionali vigenti, applicando i minimi tariffari previsti, ferme restando le decurtazioni di cui al comma precedente.

La liquidazione da parte dell'Università delle competenze dovute ha luogo a cadenza trimestrale, previa suddivisione delle somme in questione tra tutti i Legali di Ateneo in servizio presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in proporzione ai seguenti valori ponderali:

1. ai patrocinanti abilitati per le magistrature superiori: valore 2;
2. ai non abilitati per queste ultime: valore 1.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia e agli istituti del pubblico impiego in quanto compatibili.

Le disposizioni del presente Regolamento avranno efficacia dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, e rimarranno in vigore fino a diversa eventuale disciplina in sede di contrattazione collettiva nazionale di comparto;

N. B.: Regolamento aggiornato al 30 giugno 2005